

R.G. n. 1668/2024



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE PRIMA CIVILE

nelle persone dei Signori:

dott.ssa Alessandra Arceri	Presidente
dott. Lorenzo Orsenigo	Consigliere
dott.ssa Elisa Fazzini	Consigliere relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. **1668/2024**, promossa

da

Parte_1 C.F. *P.IVA_1*),

elettivamente domiciliata in MILANO, PIAZZA BELGIOIOSO, 2, presso lo studio degli avvocati SILVIO TERSILLO E GIOVANNI MASTRANGELO, che, unitamente all'avvocato DECIO NIVOLA MATTERI, la rappresentano e difendono come da procura speciale allegata all'atto di citazione per impugnazione,

IMPUGNANTE

nei confronti di

Controparte_1 (C.F. P.IVA_2),

elettivamente domiciliata in PADOVA, VIA V. BELLINI, 4, presso lo studio degli avvocati EUGENIO BETTELLA e ANDREA BARZON, che la rappresentano e difendono come da procura alle liti rilasciata su foglio depositato telematicamente allegato alla comparsa di costituzione e risposta,

IMPUGNATA

OGGETTO: impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

CONCLUSIONI

Per Parte_1 *“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa, in riforma del Lodo impugnato:*

in via principale

- *in accoglimento del I motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità del Pt_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., con ogni conseguente statuizione;*
- *in accoglimento del II motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità del Pt_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., con ogni conseguente statuizione;*
- *in accoglimento del III motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità del Pt_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., con ogni conseguente statuizione;*
- *in accoglimento del IV motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità del Pt_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., con ogni conseguente statuizione;*
- *in accoglimento del V motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità del Pt_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 829, comma 1, n. 4, c.p.c., con ogni conseguente statuizione;*
- *in accoglimento del VI motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità del Pt_2 ai sensi e per gli effetti dell'art. 829, comma 1, n. 12, c.p.c., e nell'auspicata ipotesi in cui codesta;*

*Ill.ma Corte di Appello dovesse accogliere il presente motivo di appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 830 c.p.c., decidere il merito della controversia e, per le ragioni suesposte, accogliere la domanda riconvenzionale subordinata di **Parte_1** con la quale è stato chiesto al Tribunale Arbitrale, “nella denegata e non creduta ipotesi in cui fossero rigettate le precedenti domande riconvenzionali sub 3.a.1), 3.a.2) e 4., ... ferma restando la non debenza degli importi di Euro 176.500,00 richiesti a titolo di c.d. change orders e di Euro 149.999,00 pretesi a fronte dell'asserita consegna della Final Documentation, ai sensi del comb. disp. degli artt. 1175 e 1375 c.c., [di] ridurre la pretesa dell'attrice a un importo pari alla diminuzione patrimoniale eventualmente sofferta da **CP_1** n occasione del relativo adempimento ai PO”*

*- in accoglimento del VII motivo di appello, accertare e dichiarare la nullità del **Pt_2** ai sensi e per gli effetti dell'art. 829, comma 1, nn. 5) e 11) e, nell'auspicata ipotesi in cui codesta Ill.ma Corte di Appello dovesse accogliere il presente motivo di appello, ai sensi e per gli effetti dell'art. 830 c.p.c., decidere il merito della controversia e, per le ragioni suesposte, riformare il **Pt_2** escludendo il riconoscimento a controparte della rivalutazione monetaria.*

Con vittoria di spese legali di entrambi i giudizi”;

per **Controparte_1** *“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, per le ragioni esposte in narrativa, avverso la riforma del Lodo impugnato da **Parte_1***

***in via principale**, rigettare in quanto infondate tutte le domande avanzate da **Parte_1** e confermare il Lodo;*

***in via subordinata**, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche singolarmente, di uno o più motivi di impugnazione proposti da **Parte_1** dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 830, comma 1, secondo periodo, c.p.c., la nullità solo parziale del **Pt_2** in relazione esclusivamente al capo del Lodo che sia stato oggetto di censura;*

*in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento del sesto e/o del settimo motivo di appello di **Parte_1** dichiarare ai sensi e per gli effetti dell'art. 830, comma 1, secondo periodo, c.p.c., la nullità solo parziale del Pt_2 in relazione esclusivamente al capo del Pt_2 che sia stato oggetto di censura e rigettare le domande avversarie di riesame del merito in quanto precluso in forza della convenzione d'arbitrato; e*

*in ogni caso, condannare **Parte_1** al rimborso di tutte le spese e gli oneri connessi o relativi al presente procedimento nonché al procedimento arbitrale, ivi incluse le spese relative alle proprie difese, oltre al rimborso delle spese generali, CPA e IVA come per legge.”*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con domanda di arbitrato notificata in data 26.07.2022, **Controparte_1** adiva la Camera Arbitrale di Milano al fine di ottenere una pronuncia che accertasse e dichiarasse il proprio diritto di credito nei confronti di **Parte_1** e, conseguentemente, condannasse quest'ultima al pagamento di € 1.697.817,88 come corrispettivo per l'attività di progettazione, realizzazione e fornitura di diversi componenti e materiali da installare nell'impianto per la produzione di ammoniaca e urea sito a Kingisepp, *Oblast'* di Leningrado, Federazione Russa, oltre a € 176.500,00 a titolo di rimborso dei costi ulteriori sostenuti nell'esecuzione dei predetti contratti.

Nel proprio atto introduttivo, **CP_1** deduceva:

- 1) di aver stipulato con **Parte_1** sei *purchase orders* (PO), per complessivi € 2.498.204,00, oltre a IVA e, in particolare:
 - a. PO n. 750000640 del 14.10.2020, avente a oggetto la progettazione, realizzazione e fornitura di quattro condensatori, al prezzo di € 1.500.000,00, oltre a IVA;

- b. PO n. 750000650 del 14.10.2020, avente a oggetto la progettazione, realizzazione e fornitura di un condensatore, al prezzo di € 500.000,00, oltre a IVA;
 - c. PO n. 7500091003 del 23.10.2020, avente a oggetto la progettazione, realizzazione e fornitura di due degassatori, al prezzo di € 459.000,00, oltre a IVA;
 - d. PO n. 7500096310 del 15.06.2021, avente a oggetto la fornitura di componenti di ricambio e documentazione tecnica inerenti ai primi tre POs, al prezzo di € 11.542,00, oltre a IVA;
 - e. PO n. 7500096314 del 15.06.2021, avente a oggetto la fornitura di componenti di ricambio e documentazione tecnica inerenti ai primi tre POs, al prezzo di € 16.197,00, oltre a IVA;
 - f. PO n. 7500096333 del 16.10.2021, avente a oggetto la fornitura di materiale vario e documentazione tecnica inerenti ai primi tre POs, al prezzo di € 11.542,00, oltre a IVA;
- 2) di avere correttamente adempiuto a tutti i propri obblighi contrattuali e di aver consegnato tutta la merce di cui ai suddetti POs, poi installata a cura di *Parte_I* presso Kingisepp;
- 3) di aver ricevuto da *Parte_I* solo acconti per complessivi € 1.349.991,00, residuando ancora da pagare € 1.547.818,88, di cui alle fatture 50/E del 27.12.2021, 51/E del 27.12.2021, 52/E del 27.12.2021, 3/E del 21.02.2022, 4/E del 21.02.2022 e 5/E del 21.02.2022, ed € 149.999,00, dovuti a seguito della consegna della documentazione finale relativa ai primi tre POs;
- 4) di avere ricevuto da *Parte_I* una PEC del 11.05.2022, con cui veniva espressamente riconosciuto il debito e l'impegno a saldarlo non appena avesse ottenuto dalle proprie banche di riferimento, coinvolte nel progetto, l'accreditamento delle somme dovute dalla committente Eurochem;
- 5) di avere, poi, ricevuto, del tutto inaspettatamente, da *Parte_I* un'altra PEC in data 31.05.2022, con cui le era stata comunicata l'impossibilità temporanea di adempiere all'obbligo di pagamento ai sensi dell'art. 1256 c.c., a causa delle sanzioni emesse dall'Unione Europea nei confronti della sua acquirente, che impattavano anche sulla realizzazione del progetto;

6) di essere stata, pertanto, costretta a promuovere il procedimento arbitrale al fine di ottenere il pagamento delle somme a lei spettanti, illegittimamente negato da *Parte_1*

Parte_1 si costituiva nel giudizio arbitrale con memoria del 29.09.2022, contestando la pretesa creditoria di *CP_1* chiedendo il rigetto delle domande svolte e svolgendo anche domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto per inutilizzabilità della prestazione e di pagamento dell'importo di € 245.900,00 a titolo di risarcimento danni derivanti dal ritardo con cui *CP_1* aveva fornito il materiale e i documenti relativi ai primi tre POs.

A fondamento delle proprie contestazioni e domande, *Parte_1* affermava:

- 1) che il pagamento dell'importo di € 1.697.817,88, rappresentato dalla somma di € 1.547.818,88, oggetto delle fatture 50/E, 51/E, 52/E del 27.12.2021 e 3/E, 4/E e 5/E del 21.02.2022, e di € 149.999,00 richiesta per la consegna della documentazione finale relativa ai primi tre *Con* non era dovuto ai sensi dell'art. 1256 c.c., per temporanea impossibilità sopravvenuta della prestazione, sul presupposto che vi era un collegamento negoziale tra i contratti stipulati da *Parte_1* rispettivamente con Eurochem (committente nel contratto di appalto per la realizzazione di Kingisepp) e con *CP_1* e che, conseguentemente, la risoluzione da parte di Eurochem del contratto principale nel mese di agosto 2022 e la sospensione di tutti i pagamenti dovuti a *Parte_1* per le *milestones* raggiunte, legittimava a sua volta quest'ultima a non corrispondere le somme dovute per le prestazioni rese da *CP_1*
- 2) che sussisteva un inadempimento in capo a *CP_1* in relazione ai primi tre POs, non essendo stata consegnata tutta la merce e la documentazione dovuta;
- 3) che non era dovuto l'importo di € 176.500,00 richiesto a titolo di rimborso dei costi sostenuti per le modifiche asseritamente domandate in relazione ai prodotti e per i ritardi della committente, sia in quanto non dovuti contrattualmente, non rientrando in nessuna delle ipotesi di cui agli artt. 5.7 delle

condizioni generali e delle condizioni speciali, sia perché non comunicati tempestivamente a

Parte_1 e non accettati da quest'ultima;

- 4) che le spettava il diritto al pagamento di € 245.900,00 a titolo di risarcimento danni derivanti dal ritardo con cui *CP_1* aveva fornito il materiale e i documenti relativi ai primi tre POs.

Il tribunale Arbitrale nominava come Arbitro Unico, l'avvocato Antonio Fraticelli, il quale, istruita la causa attraverso la concessione di termini per il deposito di memorie e la escussione di testimoni, con lodo arbitrale depositato il 30.11.2023, così ha deciso: “1) dichiara tenuta *Parte_1* a pagare a *CP_1* l'importo di € 1,697.817,88 a titolo di residuo debito sulle prestazioni contrattuali adempiute da quest'ultima in relazione alle relative fatture; 2) dichiara tenuta *CP_1* a pagare a *Parte_1* l'importo di € 100,000,00 a titolo di penali da ritardo sulla consegna di documentazione e di materiali relativi agli ordini di fornitura (Purchase Orders) 7500090640, 75000980650 e 7500091003; 3) per l'effetto, operata la compensazione parziale tra le somme di cui ai primi due capi del presente dispositivo, condanna *Parte_1* a pagare a *CP_1* l'importo di € 1.597.817,88, ai quali andranno aggiunti gli interessi ex D.Lgs. 231/2002 e la rivalutazione monetaria, applicabili all'importo di cui al capo 1 del presente dispositivo, dalla data del dovuto fino all'effettivo saldo; 4) respinge ogni altra domanda da chiunque formulata”, compensando parzialmente le spese relative ai costi del procedimento e alle spese di difesa e ponendo la parte non compensata a carico di *Parte_1*

Il lodo è stato impugnato da *Parte_1* la quale ha chiesto che venisse dichiarata la nullità sulla base dei seguenti motivi:

- 1) Nullità del lodo ex art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c. – Violazione dell'art. 1463 c.c.: nullità del lodo per avere ritenuto inesistente e, comunque, irrilevante l'asserito collegamento economico-

funzionale tra il contratto tra *Parte_1* ed EuroChem Purchase Orders e tra *Parte_1* [...] e *CP_1*

- 2) Nullità del lodo *ex art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c.* – Violazione dell’art. 1463 c.c.: nullità del lodo per avere rigettato la domanda riconvenzionale di *CP_3* tesa all’accertamento e alla dichiarazione di risoluzione contrattuale di diritto dei Purchase Orders ai sensi dell’art. 1463 c.c. a causa della sopravvenuta inutilizzabilità dei prodotti di *CP_1*
- 3) Nullità del lodo *ex art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c.* – Violazione dell’art. 1463 c.c.: nullità del lodo per asserita esorbitanza della motivazione del lodo rispetto al *thema decidendum* relativo alla presunta omessa consegna della Final Documentation da parte di *CP_1*
- 4) Nullità del lodo *ex art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c.*: nullità del lodo per asserita esorbitanza della motivazione del lodo rispetto al *thema decidendum* relativo alla presunta omessa consegna della Final Documentation da parte di *CP_1*
- 5) Nullità del lodo *ex art. 829, comma 1, n. 4 c.p.c.* – Violazione dell’art. 1460 c.c.: nullità del lodo per asserita esorbitanza della motivazione del lodo rispetto al *thema decidendum* relativo alla eccezione di inadempimento sollevata da *Parte_1* con riferimento alla omessa consegna della Final Documentation da parte di *CP_1*
- 6) Nullità del lodo *ex art. 829, comma 1, n. 12 c.p.c.*: nullità del lodo per asserita omessa pronuncia sulla domanda riconvenzionale subordinata di *Parte_1* tesa a ottenere la limitazione della sua eventuale condanna alla diminuzione patrimoniale eventualmente sofferta da *CP_1*
- 7) Nullità del lodo *ex art. 829, comma 2, n. 5 e art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c.* – Motivazione apparente, illogica e incomprensibile – violazione dell’art. 1227 c.c.: nullità del lodo per errato

e illegittimo riconoscimento in favore di **CP_I** della rivalutazione monetaria sui crediti oggetto di condanna.

CP_I si è costituita nel giudizio di impugnazione, chiedendo il rigetto delle domande svolte.

Il Consigliere istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione, ha fissato per la rimessione al Collegio l'udienza del 4.02.2026, poi, anticipata a quella del 28.01.2026, previa concessione di termini a ritroso per il deposito delle conclusioni, delle comparse conclusionali e delle memorie di replica. La causa è stata decisa nella camera di consiglio svoltasi all'esito.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. In via preliminare.

In via preliminare, la Corte ritiene opportuno premettere che l'impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un normale giudizio di appello, posto che, nel giudizio conseguente all'impugnazione per nullità delle decisioni rese dagli arbitri rituali, il giudice non è chiamato a confermare o riformare la decisione di primo grado resa da un giudice ordinario, ma ha il compito di verificare se la decisione resa da un organo diverso da quello statale, cui le parti hanno affidato la risoluzione della lite tra loro insorta, sia invalida per uno dei motivi tassativamente indicati dalla legge.

Il Giudice d'appello, infatti, può pervenire a una pronuncia di annullamento del lodo solo in base a una serie limitata di vizi puntualmente elencati all'art. 829 c.p.c. E, poiché si tratta di un mezzo di impugnazione "*a critica vincolata*", solo in caso di dichiarata nullità del lodo arbitrale (per uno dei casi indicati dalla norma cit.), ove ciò fosse consentito, sarebbe possibile riesaminare ex novo il merito della controversia decisa dagli arbitri.

L'art. 829 c.p.c., pertanto, non dà luogo a un giudizio di appello che autorizzi, in ogni caso, il giudice dell'impugnazione a riesaminare nel merito la decisione degli arbitri, ma consente esclusivamente il

cosiddetto *iudicium rescindens*, rappresentato dall'accertare se sussista o meno taluna delle nullità previste dalla norma citata, come conseguenza di errori *in procedendo* o *in iudicando* (cfr. *ex plurimis*, Cass. 9387/2018). Soltanto nell'ipotesi di giudizio rescindente conclusosi con l'accertamento della nullità del lodo è possibile, a norma dell'art. 830 c.p.c., il riesame di merito della pronuncia arbitrale, che forma oggetto dell'eventuale successivo *iudicium rescissorium* (cfr. Cass. 11091/2004; Cass. 5857/2000).

Nel dedurre i vizi di asserita nullità del lodo impugnato, le parti hanno l'obbligo di attenersi rigorosamente alla regola della necessaria specificità nella formulazione dei motivi, senza la quale non è possibile per il Giudice, e per la parte convenuta, verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità tassativamente stabiliti dall'art. 829 c.p.c.

Il requisito della necessaria specificità dei motivi, richiesto anche nell'ordinario giudizio di appello dall'art. 342 c.p.c., deve qui intendersi in maniera ancora più rigorosa, essendo la fase rescindente del giudizio di impugnazione del lodo paragonabile al ricorso per Cassazione.

Infine, la parte che impugna il lodo non può, nel corso del giudizio, aggiungere altri motivi di impugnazione rispetto a quelli indicati nell'atto introduttivo, e il Giudice non può valutare motivi di nullità (che devono essere specifici) diversi da quelli fatti valere dalle parti. Si rileva, infatti, in conformità a quanto affermato dalla Cassazione, che il potere del giudice di rilevare d'ufficio la nullità di un atto va necessariamente coordinato con il principio dispositivo e con quello della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, trovando applicazione soltanto quando la nullità si ponga come ragione di rigetto della pretesa della parte istante, cosicché quando la parte chieda la dichiarazione di invalidità di un atto pregiudizievole, la pronuncia del giudice deve essere circoscritta alle ragioni di illegittimità denunciate dall'interessato, senza potersi fondare su elementi rilevati d'ufficio o tardivamente indicati. Ne consegue che, nel caso di impugnazione di un lodo arbitrale rituale, la Corte d'appello non può

rilevare d'ufficio l'invalidità del lodo, né dichiararne la nullità per un motivo diverso da quelli posti a fondamento dell'impugnazione e solo successivamente prospettato (cfr. Cass. 27920/2013).

Si deve premettere, inoltre, che, con la riforma di cui all'art. 24 D.Lgs. n. 40/2006, l'art. 829 c.p.c. prevede - rovesciando la regola precedente che consentiva sempre l'impugnazione del lodo per violazione di regole di diritto, tranne le ipotesi in cui le parti avessero autorizzato decisioni secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile - che *“l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia è ammessa se espressamente disposta dalle parti o dalla legge”*, con la precisazione che *“è ammessa in ogni caso l'impugnazione delle decisioni per contrarietà all'ordine pubblico”*. Tale disposizione, come innovata, sottende la scelta di accrescere la stabilità del lodo, con la riduzione dell'ambito di operatività dell'impugnazione per violazione di norme sostanziali, ora consentita soltanto se espressamente prevista dalla legge o dalle parti nella convenzione di arbitrato, pur essendo, in ogni caso, possibile l'impugnazione se il lodo contrasti con i principi di ordine pubblico; in caso contrario, l'impugnazione del lodo è inammissibile (cfr. Cass. 8718/2024).

In considerazione di tali principi, la Corte rileva che, nel caso di specie, in difetto di una espressa estensione della cognizione giudiziale del lodo alla violazione delle regole di diritto, si deve ritenere che essa sia circoscritta esclusivamente alla violazione dei soli *errores in procedendo*, rimanendo preclusa, pertanto, al Collegio ogni valutazione relativa al merito della vicenda.

2. Primo motivo di impugnazione.

Passando, quindi, ad analizzare i motivi di impugnazione, oggetto del primo motivo di nullità del lodo è la decisione dell'arbitro di accogliere la domanda di **CP_I** di condannare **Parte_I** al pagamento della somma di € 1.697.817,88, non ritenendo provato il collegamento funzionale tra il contratto concluso tra le parti e quello concluso tra la **Parte_I** e la sua cliente Eurochem, sancendo

l'autonomia dei due rapporti contrattuali, con conseguente impossibilità che lo scioglimento del contratto a valle con la cliente possa ripercuotere i suoi effetti anche sul contratto a monte.

Secondo l'impugnante la decisione del tribunale arbitrale sarebbe nulla, essendosi pronunciato al di fuori dei limiti della convenzione di arbitrato, in quanto in sede di motivazione, al fine di escludere l'esistenza di un asserito collegamento funzionale tra i due rapporti, avrebbe considerato elementi completamente estranei al quesito posto e all'istituto del collegamento funzionale, con particolare riferimento "(a) l'indagine sul presunto "intento di CP_1 rispetto alla sottoscrizione dei PO o (b) la circostanza che sarebbero mancati nei PO degli espliciti elementi di collegamento tra i PO e il contratto tra EuroChem e Parte_1 .

Tale motivo è infondato.

La Corte ritiene, alla luce dei principi espressi dalla Cassazione, che il *thema decidendum* è quello specificato nei quesiti posti agli arbitri e che la cognizione sugli stessi si estende, salvo ben precisi limiti legali, a qualsiasi aspetto della vicenda che risulti rilevante al fine di stabilire se e in quale misura la pretesa fatta valere da una parte sia fondata, dovendosi evidenziare che in materia di arbitrato, l'art. 829, n. 4, c.p.c., che sanziona con la nullità il lodo arbitrale che ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso o non ha pronunciato su alcuno degli oggetti del compromesso, si interpreta nel senso che gli arbitri hanno l'obbligo di decidere su tutto il *thema decidendum* a essi sottoposto e non oltre i limiti di esso. Tale concetto, letteralmente espresso con riferimento al compromesso, vale, anche con riguardo al caso in cui la *potestas iudicandi* sia conferita agli arbitri in base a clausola compromissoria, e in tal caso il *thema decidendum* è quello specificato nei quesiti posti agli arbitri, non già quello genericamente indicato nella clausola, fermo restando che la cognizione degli arbitri si estende (salvo eventuali ben precisi limiti legali) a qualsiasi aspetto della vicenda, che risulti rilevante ai fini di stabilire se e in qual misura la pretesa fatta valere da una parte sia fondata (cfr. Cass. 7282/2023).

In considerazione di tali principi, la Corte ritiene che, nel caso di specie, il tribunale arbitrale non sia fuoriuscito dai limiti di cognizione posti dalla clausola arbitrale sottoscritta tra le parti, circoscritta alle controversie su aspetti nascenti o in dipendenza dei contratti (“*any dispute arising out of or in connection with the CONTRACT*”), avendo avuto a oggetto esclusivamente l’esame dei contratti conclusi tra **CP_1** e **Parte_1** e le circostanze fattuali a essi relativi.

Si ritiene, peraltro, che nella parte in cui è stata esclusa la sussistenza di un collegamento funzionale tra le forniture commissionate a **CP_1** e il contratto a monte con Eurochem, l’arbitro non ha travalicato in alcun modo i confini indicati nel lodo, avendo effettuato una valutazione nei limiti dei contratti, dovendosi osservare che tutto ciò che parte impugnante censura in ordine alla motivazione seguita riguarda il merito della controversia, chiedendo un diverso esame delle risultanze probatorie, il quale, nel caso di specie, alla luce della motivazione che precede, è precluso a questa Corte.

Rilevante è quanto indicato nel lodo, laddove a pag. 19-21 è stato affermato che: “*Lo scrivente arbitro unico, tuttavia, non ritiene che l’esistenza di un rapporto di funzionalità economico – fattuale tra due rapporti contrattuali distinti valga a qualificare detti rapporti come contratti giuridicamente collegati e questo convincimento appare particolarmente fondato, alla luce delle seguenti circostanze, che rilevano alla luce delle specificità del caso concreto:*

- *nei PO non vi è alcuna espressa menzione del contratto tra **Parte_1** ed Eurochem, ma vi è solo un generico riferimento (“Russuan Vendor’s Documentatio”) all’obbligo di [...] **Pt_3** di adeguarsi alle prescrizioni normative vigenti in Russia e a ottenere le relative autorizzazioni e permessi;*
- *l’art. 2 delle GCP (“entire Agreement”) stabilisce che l’intero rapporto contrattuale tra le parti (**Parte_1** e **CP_1**) è costituito solo e unicamente dai documenti contrattuali colà indicati (“The Purchase Order, the Special Purchase Conditions, these General Purcahse*

Conditions, the Material requisition, any other document listed in the PO”), con esclusione di qualsiasi altro documento;

- *a convincere dell’originaria volontà di Pt_1 di trattare i contratti con CP_1 rispetto al contratto “a monte” con EuroChem è anche la circostanza [...] che nella documentazione contrattuale con CP_1 Parte_1 non abbia inserito alcuna clausola “if and when” o “paid when paid”, che invece è piuttosto frequente nei contratti (specie internazionali) di subappalto o subfornitura, quando il subcommittente intende creare un forte legame non solo economico-funzionale, ma anche giuridico, tra i due rapporti contrattuali nei quali esso è coinvolto;*
- *la dinamica effettiva del rapporto contrattuale tra le parti chiaramente e circostanziatamente emersa nel corso dell’escussione dei testi (in particolare dei testi Tes_1 e Tes_2 ha emesso in evidenza che CP_1 anche sotto il profilo tecnico delle fasi di progettazione e di realizzazione degli elementi oggetto di fornitura – ha intrattenuto rapporti solo ed esclusivamente con Parte_1 e mai con EuroChem;*
- *come insegna la costante giurisprudenza [...] (Cass. 14561/2023) Nel caso di specie non si ravvisa la sussistenza del requisito soggettivo del “comune intento pratico delle parti” in quanto l’unico intento di CP_1 (che si osservi bene è parte di uno solo dei contratti asseritamente collegati) era, in tutta evidenza, null’altro se non quello di consegnare a Parte_1 il materiale oggetto di fornitura corrispondente alle specifiche indicate da Parte_1 secondo le modalità descritte dai testi (in particolare Tes_1 e Tes_2 , essendo CP_1 totalmente al di fuori del rapporto non solo contrattuale, ma anche operativo, concernente il cantiere Eurochem di Kingisepp2”.*

La Corte ritiene, inoltre, che tale ipotesi di nullità non ricorra nemmeno nella parte del lodo in cui il tribunale arbitrale ha dichiarato a pag. 21–22 che: “*anche a volere concludere (il che non è) per la tesi*

di **Parte_1** sul collegamento tra contratti da questa stipulati con Eurochem, da una parte, e **CP_1** dall'altra parte, il sottoscritto arbitro unico si troverebbe di fronte all'insormontabile ostacolo di dover conoscere di vicende (quelle relative al contratto tra **Parte_1** e Eurochem) che esulano dalla portata del patto commissorio tra le parti del presente procedimento e che costituisce la fonte di legittimazione dell'arbitro medesimo a giudicare". Si ritiene, infatti, che la scelta da parte del tribunale arbitrale di valutare anche tale aspetto, peraltro con una motivazione *ad abundantiam*, rientri nel suo potere motivazionale, senza alcun travalicamento della convenzione arbitrale, alla quale, anzi, ha dichiarato di volersi strettamente attenere.

3. Secondo motivo di impugnazione.

Oggetto del secondo motivo di nullità del lodo è quella parte della pronuncia in cui il tribunale arbitrale ha respinto l'eccezione di risoluzione del contratto per asserita sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione, *ex art. 1463 c.c.*.

Secondo l'appellante anche in tale caso il tribunale arbitrale si sarebbe pronunciato al di fuori della convenzione di arbitrato, con conseguente nullità del lodo *ex art. 829, comma 1, n. 4), c.p.c.*, travalicando i confini della *potestas decidendi*, confondendo erroneamente e arbitrariamente la dedotta sopravvenuta inutilizzabilità della prestazione di **CP_1** con la mai dedotta in giudizio sopravvenuta impossibilità della prestazione sempre di **CP_1**. Secondo l'impugnante, peraltro, l'arbitro avrebbe espresso valutazioni equitative nell'ipotesi di applicazione dell'art. 1463 c.c., in contrasto con la natura rituale dell'arbitrato.

Tale motivo è infondato.

La Corte ritiene che anche in tale ipotesi l'arbitro non abbia in alcun modo pronunciato fuori dalla convenzione di arbitrato, essendosi limitato ad affermare, una volta esclusa la sussistenza di un

collegamento giuridicamente rilevante tra il contratto concluso tra *Parte_1* e Eurochem e quelli conclusi tra *Parte_1* e *CP_1* che l'eventuale rischio contrattuale non potesse ribaltarsi sull'odierna impugnata. Il Collegio rileva che le altre censure mosse riguardano aspetti concernenti il merito, il cui esame, alla luce della motivazione che precede, è precluso a questa Corte.

A tale riguardo è rilevante quanto motivato a pagg. 26-28 del lodo, laddove è stato affermato che:

*“Chiede *Parte_1* all'arbitro unico di accertare e dichiarare “a. la risoluzione dei PO oggetto del presente giudizio per sopravvenuta impossibilità di utilizzo della prestazione di Campi da parte di *Parte_1* e per gli effetti dell'art. 1463 c.c.”. [...] Lo scrivente arbitro unico ritiene che la pretesa di *Parte_1* non accoglibile, per i seguenti motivi:*

- *a monte di tutto sta la preliminare valutazione, già espressa e motivata al precedente paragrafo A – in base alla quale, a parere dello scrivente arbitro unico, tra i contratti conclusi da *Pt_1* con *CP_1* da una parte e il contratto concluso con EuroChem, dall'altra parte, non vi è un rapporto di collegamento giuridicamente rilevante: conseguentemente, deve rigettarsi la ricostruzione di parte *Parte_1* secondo cui il contratto “a monte” sarebbe “trasparente” rispetto ai contratti “a valle” e il rischio contrattuale di *Parte_1* derivante dal contratto “a monte” possa essere pacificamente ed integralmente “ribaltato” su *CP_1**
- *la riferita impossibilità di eseguire il contratto riguarda, eventualmente, solo il contratto “a monte” tra *Parte_1* ed EuroChem, non certo i contratti “a valle” tra *Parte_1* e *CP_1* che sono stati invece integralmente eseguiti da *CP_1**
- *risulta provato che la stragrande maggioranza dei materiali e componenti fornita da *CP_1* sia stata già portata ed installata sull'impianto di destinazione finale in Russia ed è ragionevole ritenere – anche in via presuntiva, stante l'assenza di qualsiasi traccia del contrario negli atti del presente arbitrato – che, nel frattempo, sia stato avviato e sia in funzione,*

*indipendentemente dall'intervenuta risoluzione del contratto con EuroChem di cui **Parte_1** riferisce in atti".*

Non è rilevante quanto asserito in ordine al fatto che il tribunale arbitrale avrebbe fondato la sua decisione in maniera equitativa, nonostante l'applicazione delle regole dell'arbitrato rituale, laddove ha motivato a pag. 28-29 del lodo che: *“peraltro, oltre ai sopraindicati motivi di carattere giuridico, la pretesa che **CP_1** parte debole del rapporto contrattuale oggetto del presente giudizio arbitrale (viste le dimensioni delle due imprese qui contrapposte), la quale ha fornito tutto quanto si era impegnata a fornire, sia condannata non solo a non percepire l'intero corrispettivo spettante ad essa, ma addirittura a non potere ottenere né la restituzione di quanto fornito, né un qualsivoglia indennizzo per l'opera svolta e per le spese sostenute, ed anzi, a dovere addirittura restituire quanto già (parzialmente) ricevuto in legittimo pagamento appare totalmente contraria ai più basilari criteri di equità e giustizia: criteri che non possono essere tenuti al di fuori della valutazione dell'arbitro, anche alla luce del principio di solidarietà costituzionalmente rilevante e ormai pacificamente riconosciuto (v. Cass. 19510/2020 in motivazione, par. 4.11) che si riverbera nell'obbligo di interpretazione e di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede”*. Si ritiene che con tale motivazione, peraltro, posta *ad abundantiam*, il tribunale arbitrale non abbia effettuato alcuna valutazione equitativa, facendo solo riferimento all'art. 2 della Costituzione, su cui si fondano i principi di diritto di buona fede e correttezza, di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c..

4. Terzo, quarto, quinto e sesto motivo di impugnazione.

Oggetto del terzo, del quarto, del quinto e del sesto motivo di impugnazione è quella parte del lodo in cui il tribunale arbitrale ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento di **CP_1** per non avere quest'ultima provveduto a consegnare tutta la documentazione concernente la

Final Documentation, rigettando la eccezione di inadempimento sollevata da *Parte_1* e di riduzione dell'importo richiesto da *CP_1* per l'inadempimento da quest'ultima posto in essere.

Secondo parte impugnante il lodo sarebbe nullo per essersi il tribunale arbitrale, anche in questo caso, pronunciato al di fuori del *thema decidendum*, avendo interpretato la domanda nel senso che la mancata consegna della documentazione finale dovesse essere intesa nella sua totalità, non rilevando una consegna parziale. A parere di *Parte_1* inoltre, tale nullità sussisterebbe anche per il fatto che l'Arbitro, pur riconoscendo che la documentazione era stata consegnata solo in parte, ha rigettato la eccezione di inadempimento. Parte impugnante afferma, infine, che il lodo sarebbe affetto da nullità per omessa pronuncia, *ex art. 829, comma 1, n. 12*, in ordine alla domanda subordinata volta a una riduzione, comunque, della pretesa azionata.

Tali motivi sono infondati.

La Corte rileva, infatti, che il tribunale arbitrale ha correttamente interpretato quanto chiesto in sede arbitrale, non pronunciandosi fuori dalla convenzione di arbitrato, atteso che era stata chiesta la risoluzione del contratto per non avere *CP_1* provveduto a consegnare a *Parte_1* la *Final Documentation*.

Si osserva, infatti, che in sede di lodo è stato affermato come provata la circostanza che era stata consegnata almeno parte della documentazione ritenuta implicitamente idonea a permettere all'impianto di funzionare e operare, come rilevato a pag. 28, ritenendo che un eventuale inadempimento parziale non fosse idoneo a determinare la risoluzione del contratto per grave inadempimento.

Dal testo del lodo, a pag. 29-30, infatti, si evince che: “*Lo scrivente arbitro unico ritiene di dover trattare in un unico contesto le richieste formulate da Parte_1 in via principale, di dichiarare il*

contratto risolto per il grave inadempimento consistente nella omessa consegna della Final Documentation e, in via subordinata, di riduzione degli importi dovuti a CP_1 er € 149.999,00 al corrispettivo pattuito per la fornitura della Final Documentation.

Sostiene parte Parte_1 che CP_1 on avrebbe consegnato la Final Documentation, necessaria per il collaudo e la formale regolarità del materiale fornito.

All'evidenza emersa nel corso dell'istruttoria, l'affermazione di Parte_1 non risulta provata.

Il teste Tes_1 ha confermato che la Final Documentation era stata inserita in ogni cassa di componenti e che tale documentazione corrispondeva a quanto prodotto da CP_1 ub doc.85. Il teste Tes_3 ha ammesso che la Final Documentation era stata consegnata completamente per quanto riguarda il manuale operativo, mentre in versione non definitiva per il certification dossier e i mechanical data.

Esiste peraltro conferma scritta dell'avvenuta consegna della Final Documentation si veda la comunicazione e-mail da CP_4 a Persona_1 del 25 agosto 2021, ore 3.14 P.M., inserita nel doc. 64 da parte di CP_1 laddove si legge: "con riferimento alla final documentation, da voi inserita nella prima cassa di ogni PL, vi chiediamo di lasciarla, come da noi indicato, nell'ultima cassa, insieme alle spare parts (accessori) – PL già modificati in tal senso".

Il che, evidentemente significa che, almeno in parte, la final documentation era stata consegnata e Parte_1 aveva rilevato che era stata inserita nella prima cassa di ogni PL ricevuto.

Se è convinzione dello scrivente arbitro unico che l'affermazione di Parte_1 secondo cui CP_1 avrebbe omesso la consegna della final documentation, non sia stata provata, tale convinzione non è altrettanto certa se la domanda non avesse riguardato l'omessa consegna, bensì la consegna parziale e/o ritardata, circostanze sulle quali le prove assunte lasciano ampi margini di dubbio. Tuttavia,

siccome il giudicante è tenuto al principio della domanda, e la domanda riguarda l'omessa consegna e solo quella, tali dubbi non hanno rilievo alcuno ai fini del decidere".

Si ritiene, peraltro, che sia irrilevante quanto affermato da parte impugnante in ordine al fatto che l'arbitro unico avrebbe travalicato il *petitum* laddove ha reputato di scarsa importanza l'inadempimento, commisurando la quantificazione del corrispettivo concordato all'importo dei sei Progetti, sebbene la riconvenzionale svolta avesse riguardato solo i primi tre, essendo richiesta sul punto alla Corte una valutazione sul merito, che le è preclusa.

È, infatti, ovvio che l'accertamento effettuato dal tribunale arbitrale, laddove ha escluso la risoluzione anche ammettendo l'inadempimento, riguardi il merito della questione, non consentito a questo Collegio. A pag. 31 del lodo, infatti, emerge che: *“Ma anche ammettendo – per assurdo – che Parte_1 fosse riuscita a dare prova dell'omessa consegna della final documentation, lo scrivente arbitro unico ritiene che pure a fronte di un siffatto dimostrato inadempimento, il contratto non sarebbe suscettibile di risoluzione, non essendo in contratto pattuita un'apposita clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c., e non avendo dimostrato parte Parte_1 di avere messo formalmente in mora CP_1 on le modalità e nei tempi di cui all'art. 1454 c.c. Anche sotto il profilo della non scarsa importanza dell'inadempimento previsto dall'art. 1455 c.c., quale presupposto della risoluzione del contratto, il sottoscritto arbitro nutre seri e fondati dubbi, non fosse altro per la quantificazione del corrispettivo della final documentation rispetto al complessivo importo dei sei PO (soltanto il 5%)”.*

La Corte ritiene, inoltre, che non sussiste alcuna nullità per avere il tribunale arbitrale pronunciato al di fuori dei limiti della convenzione d'arbitrato, né, tanto meno, per omessa pronuncia, laddove, ritenendo che non fosse stato provato un inadempimento totale, ha affermato di non dovere analizzare la richiesta di riduzione della pretesa di CP_1 in quanto essa era subordinata all'accoglimento della domanda di inadempimento. Si ritiene, infatti, che la decisione dell'arbitro è conforme ai limiti indicati in sede

arbitrale, ritenendo che, in difetto di un inadempimento, non potesse essere accolta nemmeno la domanda di riduzione della pretesa.

5. Settimo motivo di impugnazione.

Oggetto del settimo motivo di impugnazione è quella parte del lodo in cui il tribunale arbitrale ha accolto la domanda di CP_I riconoscendo anche la rivalutazione monetaria.

Secondo l'impugnante tale decisione sarebbe nulla, *ex art. 829, comma 1, n. 5 e art. 823, comma 2, c.p.c.*, avendo il tribunale arbitrale adottato una motivazione sul punto apparente e incomprensibile, avendo riconosciuto il maggior danno sebbene non provato, nonché *ex art. 829, comma 1, n. 11 c.p.c.*.

Tale motivo è infondato.

La Corte ritiene che, contrariamente da quanto affermato, non sussiste alcuna nullità del lodo, essendo stato correttamente motivato a pag. 23-24 che: *“Quanto alla richiesta di interessi ex d.lgs. 231/02 e rivalutazione, si ritiene di accogliere la domanda, ricorrendone i presupposti e tenuto conto, quanto alla rivalutazione, della natura di imprenditore della parte che la richiede”*.

Si osserva, peraltro, che qualsiasi ulteriore censura relativa al fatto che il tribunale arbitrale avrebbe errato nel riconoscere la rivalutazione riguarda il merito della controversia, il quale è precluso a questa Corte.

Si ritiene, inoltre, che non ricorra nemmeno una ipotesi di nullità del lodo, *ex art. 829, comma 1, n. 11, c.p.c.*, in quanto essa sussiste, conformemente a quanto statuito dalla Cassazione, non per ogni caso di mera contraddittorietà tra i vari punti della motivazione o di insufficienza della stessa (così come previsto per le sentenze, dall'art. 360 n. 5 c.p.c.), ma soltanto *“quando sussista contraddizione tra le varie statuizioni del dispositivo, oppure una contraddizione tra motivazione e dispositivo che si traduca nell'impossibilità di comprendere la ratio decidendi della decisione, equivalente ad una*

sostanziale carenza assoluta di motivazione” (cfr. Cass. 2807/1987; Cass. 1724/1982; Cass. 7160/1990; Cass. 10321/1992; Cass. 5466/2006). Più recentemente, la Suprema Corte ha anche chiarito che, in tema di arbitrato, la sanzione di nullità prevista per il lodo contenente disposizioni contraddittorie “non corrisponde a quella dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l’impossibilità assoluta di ricostruire l’iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale” (Cass. n. 2747/2021).

Nel caso di specie, l’asserita contraddittorietà si basa su un dissenso valutativo, senza che sia stato individuato un effettivo errore di diritto – peraltro non censurabile - o un vizio rilevante in punto di motivazione, considerato che le censure riguardano esclusivamente le motivazioni addotte dall’Arbitro a sostegno della decisione di riconoscere la rivalutazione sulla somma oggetto di domanda, tenuto conto che il d.lgs. 231/2002 è applicabile proprio alla categoria, come quella di specie, degli imprenditori commerciali.

Nello specifico, peraltro, non è dato ravvisare alcuna contraddizione che possa giustificare la dichiarazione di nullità del lodo ex art. 829 n. 11 c.p.c. (“*se il lodo contiene disposizioni contraddittorie*”), posto che né parti della motivazione, né i capi del dispositivo, né, infine, parte della motivazione e parte del dispositivo sono in contraddizione tra loro.

Al rigetto dei motivi di nullità formulati da parte impugnante consegue che il giudizio di questa Corte debba essere limitato alla sola fase rescindente della impugnazione.

6. Spese di lite.

Le spese di lite sono poste a carico di *Parte_1* quale parte soccombente, e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei criteri di cui al D.M. n. 147/2022, alla luce del valore della causa (€ 1.597.817,88), con liquidazione dei compensi ai parametri medi di tariffa e con esclusione dei compensi riferibili alla fase istruttoria-trattazione, non tenutasi in questo giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

- rigetta l'impugnazione;
- condanna *Parte_1* al pagamento in favore di *Parte_4* delle spese di lite, che liquida in € 24.064,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.

Il Consigliere Relatore

Elisa Fazzini

Il Presidente

Alessandra Arceri